

**Consultazione Banca d'Italia
sulla nuova rilevazione in
materia di esternalizzazione di
funzioni aziendali per i soggetti
vigilati**

Settembre 2022

Premessa

Il presente documento intende fornire il contributo di ABI alla consultazione avviata dalla Banca d'Italia sulla nuova rilevazione degli accordi di esternalizzazione delle funzioni aziendali per i soggetti vigilati.

Occorre, in primo luogo, avere chiarimenti sul permanere o meno dell'applicabilità dei chiarimenti a suo tempo diffusi dalla Banca d'Italia in materia di esternalizzazione e controlli interni (cfr. Il sistema dei controlli interni, il sistema informativo e la continuità operativa - Nota di chiarimenti, ultimo aggiornamento 12 marzo 2018) non pervenuti in sede di emanazione dell'aggiornamento della Circolare 285.

Perimetro soggettivo

In primo luogo, con riferimento alla Premessa al documento di consultazione, allorché si legge che *"La rilevazione ha per oggetto informazioni sulle funzioni esternalizzate – in particolare se essenziali o importanti – da parte degli intermediari vigilati, sui contratti di esternalizzazione, sui fornitori di servizi e sugli eventuali subfornitori utilizzati"*, si chiede conferma del fatto che, fra gli intermediari vigilati soggetti alla rilevazione, rientrino o meno gli agenti in attività finanziaria sottoposti a vigilanza OAM.

In aggiunta, anche al fine di fugare ogni dubbio circa l'applicabilità soggettiva degli obblighi di segnalazione di cui al documento di consultazione, si chiede conferma che il riferimento a "intermediari" vigilati e "soggetti" vigilati, espressioni entrambe utilizzate in Premessa, siano o meno da considerarsi sinonimi ai fini del documento.

Infine, sarebbero utili precisazioni di dettaglio sul perimetro dei destinatari della rilevazione, in coordinamento con le previsioni BCE e i chiarimenti forniti da questa durante la consultazione, svolta a gennaio dell'anno in corso, riguardante i registri delle esternalizzazioni¹. Non parrebbe infatti esserci perfetta coerenza tra le logiche scelte per la segnalazione e il resto della disciplina. Il fatto che le capogruppo siano tenute all'invio alla BCE dei dati delle controllate non bancarie non può essere scritto nella normativa delle controllate. Peraltro, la normativa di riferimento delle SIM e delle SGR, oltre

¹ The outsourcing register shall include all outsourcing arrangements that the entities supervised by the SSM (in case of solo institutions) or entities located in the SSM of a banking group supervised by the SSM (according to the prudential scope of consolidation) make use of (see columns 050 to 070). This includes outsourcing arrangements that are signed/contracted by other entities that are not under SSM supervision, e.g. financial holding companies outside of the SSM, but which significant institutions or their subsidiaries in the SSM make use of. It also includes outsourcing between two separate legal entities such as subsidiaries in the same supervised banking group in case at least one of the two is under SSM supervision. Transfers of functions among two branches of the same legal entity or supervised entity do not fall under the definition of outsourcing and should not be recorded in register.

a quella degli intermediari ex art. 106 TUB, non parrebbe prevedere un analogo ruolo della capogruppo.

D'altra parte, le istruzioni per la segnalazione richiesta da BCE stabiliscono chiaramente che la segnalazione della Capogruppo deve includere solo gli accordi di esternalizzazione delle controllate soggette alla vigilanza europea: *"The reporting template shall include all outsourcing arrangements that the group entities supervised by the ECB make use of"*. Considerato il contrasto tra l'attuale formulazione della nota (2) pag. 3 del documento in consultazione e la disposizione BCE, si suggerisce di valutare la riformulazione della nota come segue: "Sono esclusi dall'invio della segnalazione gli intermediari non bancari, soggetti o meno alla vigilanza europea, che appartengono a gruppi bancari significativi. La rilevazione esclude inoltre gli operatori del microcredito e le succursali italiane di banche stabilite in altri Stati UE e non-UE."

Sempre sul tema degli intermediari SI, fermo restando il sostanziale allineamento della rilevazione nazionale con quella europea e l'impegno dell'Autorità italiana a ridurre gli oneri in capo agli intermediari, per quanto riguarda gli scostamenti messi in evidenza dalla Banca d'Italia nella premessa del documento in consultazione, si chiede di confermare se sia corretto o meno ritenere che sugli intermediari significativi, già destinatari della rilevazione della BCE, non gravino ulteriori obblighi segnaletici ad integrazione di tali discostamenti, anche al fine di ridurre il rischio di produrre segnalazioni potenzialmente non corrette e/o disallineate.

Istruzioni per la compilazione dei flussi

Le principali osservazioni/richieste di chiarimento sono riportate nel seguito.

Si rappresenta preliminarmente l'esigenza di rendere coerente il tracciato con quanto richiesto ai fini della rilevazione BCE, soprattutto laddove dovesse stabilirsi che talune controllate di gruppi bancari significativi, in quanto tali soggetti alla rilevazione BCE, devono rispondere alla rilevazione della Banca d'Italia. Infatti, la base dei dati per la compilazione del tracciato è la medesima ai fini di entrambe le rilevazioni, cioè il registro dei contratti di outsourcing. Le codifiche dei campi di tale registro sono necessariamente impostate in modo univoco e non possono, pertanto, essere espresse in modo diverso per una rilevazione o per l'altra. Di seguito solo qualche esempio non esaustivo:

- 1) Data del prossimo rinnovo: BCE chiede GMMMAAAA, Banca d'Italia chiede AAAAMMGG
- 2) Motivazioni FEI: le opzioni sono le stesse, ma quelle di Banca d'Italia sono espresse in modo più sintetico

3) Risultati del *risk assessment*: per BCE un campo testuale editabile (max 300 caratteri), per Banca d'Italia "rischio basso/rischio medio/rischio alto"

4) Codice AS: non richiesto da BCE, che chiede la denominazione sociale. Con riguardo al Capitolo 1, Sez I, par. 05 "Individuazione e attribuzione del codice Anagrafe Soggetti (codice AS)", si chiede di precisare dove sono recuperabili i codici AS e, in caso di fornitori non finanziari, dettagliare come è necessario procedere e se possibile quindi non indicare il codice AS per tali fornitori.

Con riferimento al **Capitolo 1 Sez. II par. 01, Voce 1000**, si legge che, per "**Costo annuo stimato**", si deve intendere il "*Costo complessivo sostenuto dall'intermediario vigilato per la prestazione dei servizi esternalizzati nell'anno di riferimento. Qualora il contratto sia stato attivato o modificato nel corso dell'anno di riferimento, l'importo segnalato riflette i costi sostenuti relativamente al periodo di attivazione del contratto e tiene conto di eventuali modifiche del contratto che possano aver influito sul costo stimato per l'anno di riferimento*".

A questo riguardo, si chiede se il valore da indicare deve essere comprensivo di IVA se prevista e, considerato che le linee guida EBA prevedono di indicare nel registro per ogni esternalizzazione una stima del costo finanziario annuo, si chiede di chiarire se il valore da esprimere per la rilevazione è la stima indicata sul registro o il costo effettivamente sostenuto nel periodo di osservazione.

Con riguardo al **Capitolo 1, Sez. II, par. 5, Voce 1040, Punto 06 "Paese erogazione servizi"**, si legge che, con tale voce, si intende il "Paese dal quale il fornitore di servizi eroga i servizi esternalizzati. Nell'ambito di un singolo contratto, per ciascun fornitore deve essere presente almeno una occorrenza della presente sottovoce. Paese Identificativo del paese".

A tale riguardo, si chiede come va considerata l'erogazione di servizi 'automatici' gestiti su infrastrutture in cloud (es. Home Banking).

Sempre nel **Capitolo 1, Sez. II, par. 5, Voce 1040**, ai **Punti 08 "Cloud Service Model"**, **10 Cloud Deployment Model** e **12 Fornitore Cloud**, si ravvisa, in generale, una certa difficoltà per gli utilizzatori del servizio esternalizzato a reperire le informazioni di dettaglio richieste. In particolare, nelle istruzioni si afferma che "*L'esternalizzazione si ritiene basata sul cloud se il fornitore si avvale su base continuativa di servizi cloud offerti da terze parti, anche qualora queste ultime non siano menzionate nel contratto di esternalizzazione oggetto di segnalazione*"; di fatto, per quest'ultimo caso, se nel contratto non è esplicitamente indicato che il servizio erogato ha come oggetto una prestazione che si avvale di servizi in cloud anche di terzi, difficilmente l'utilizzatore del servizio avrà queste informazioni dal fornitore del servizio stesso. Né d'altro canto il fornitore ha l'obbligo di fornire certi

dettagli sulla tipologia della propria infrastruttura tecnologica. Anche l'esempio riportato nelle istruzioni di Banca d'Italia (pag. 17 nota 4 "*Ad esempio, il fornitore cloud andrà segnalato nel caso in cui l'intermediario vigilato A esternalizzi al fornitore di servizi B le segnalazioni di vigilanza e il fornitore di servizi B si avvalga per l'erogazione di questo servizio di un'applicazione propria (o fornita da una terza parte C), che è ospitata nel cloud di un'ulteriore terza parte D (ad es. Big Tech): in questo caso, il fornitore cloud da indicare in questa sottovoce è la terza parte D*") rappresenta una situazione in cui per l'intermediario A sarà quasi impossibile ottenere le informazioni della terza parte D da segnalare.

Con riferimento al **Capitolo 1 Sez. II par. 05, Voce 1050, punto 02**, si legge che per "**Data ultima verifica audit**", si intende "*La data nella quale ha avuto luogo la verifica di audit più recente sulle funzioni svolte dai fornitori di servizi. Ci si riferisce alle verifiche di audit condotte da personale qualificato dell'utilizzatore, da un team congiunto con altri utilizzatori dello stesso fornitore di servizi o da terze parti incaricate dall'utilizzatore. Non ci si riferisce, quindi, alle verifiche dell'internal audit del fornitore di servizi stesso, al monitoraggio periodico o alla revisione della valutazione dei rischi derivanti dall'esternalizzazione da parte dell'utilizzatore. Da valorizzare con un codice residuale se non è stata condotta alcuna verifica di audit (cfr. allegato 2)*".

A tale riguardo, si vuole rappresentare la difficoltà nell'inquadrare i contenuti attesi relativi al termine "**verifica di audit**" in quanto essa può essere svolta, nei confronti del fornitore di servizi, con obiettivi, tempistiche e perimetri differenti (ad esempio, in caso di full outsourcing, l'oggetto di verifica potrebbe riguardare l'intero sistema informativo piuttosto che specifiche funzioni, servizi o risorse IT/ICT), talora potendo riguardare il controllo sul rispetto di solo alcuni aspetti rilevanti dell'esternalizzazione del servizio (ad esempio, contenuto dei contratti, corretto monitoraggio del fornitore di servizi da parte delle funzioni interne interessate) condotto contemporaneamente, al fine di ottimizzare le attività, su più fornitori di servizi (cd. "verifiche trasversali"). In tal caso, potrebbe essere utile e opportuno inserire l'indicazione di un campo "verifica specifica/complessiva/parziale" o simile, dando la possibilità di segnalare più "date di ultima verifica audit", laddove più di una verifica di audit sia stata svolta sullo specifico fornitore o su singoli aspetti rilevanti. Utile sarebbe inoltre inserire un campo da valorizzare inserendo una sintesi dei dettagli dei singoli aspetti (in caso di più verifiche trasversali) di volta in volta oggetto di verifica di audit.

Sempre, relativamente al **Punto 02 "Data Ultima Verifica Audit"** della **Voce 1050**, si segnala che quanto riportato "*[...] Non ci si riferisce, quindi, alle verifiche dell'internal audit del fornitore di servizi stesso [...]*" risulta in contrasto con quanto riportato negli Orientamenti EBA in materia di esternalizzazioni (EBA/GL/2019/02 – paragrafo 91) che specificano che le verifiche di Audit possono essere effettuate anche avvalendosi delle certificazioni dell'audit interno messe a disposizione dal fornitore di servizi, seppur rispettando una serie di criteri. Pertanto, stando a quanto esplicitato

nel documento in consultazione, le verifiche di audit effettuate tramite le certificazioni dell'audit interno del fornitore non andrebbero segnalate. Sarebbe invece auspicabile, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida EBA, prevedere eventualmente un campo ad-hoc in cui gli intermediari possano indicare la casistica in cui per le verifiche siano state utilizzate certificazioni / audit reports messi a disposizione dal fornitore.

In relazione alle verifiche condotte non dall'audit interno del fornitore bensì da terze parti incaricate dal fornitore di servizi e da esso messe a disposizione, occorrerebbe avere conferma che, stando a quanto esplicitato nel documento in consultazione, esse non vadano comunicate. Differentemente alla proposta di campo aggiuntivo di cui al paragrafo precedente, andrebbe ad aggiungersi un ulteriore campo atto a censire la fattispecie in parola.

Ancora nella medesima parte del documento, si legge che per "**Data prossima verifica di audit**" si intende la *"Data in cui è pianificata la prossima verifica di audit sulle funzioni svolte dal fornitore di servizi"* e la Banca d'Italia poi precisa che *"Ci si riferisce alle verifiche di audit condotte da personale qualificato dell'utilizzatore, da un team congiunto con altri utilizzatori dello stesso fornitore di servizi o da terze parti incaricate dall'utilizzatore. Non ci si riferisce, quindi, alle verifiche dell'internal audit del fornitore di servizi stesso, al monitoraggio periodico o alla revisione della valutazione dei rischi dell'esternalizzazione da parte dell'utilizzatore. Da valorizzare con un codice residuale se non è stata pianificata alcuna verifica di audit (cfr. allegato 2)"*.

A tale riguardo, ferme le considerazioni già riportate con riferimento alla "Data di ultima verifica di audit", si rappresenta la difficoltà di compilare, per il campo data, un formato AAAAMMGG in quanto tale indicazione implica un'elevata aleatorietà a seguito del possibile modificarsi delle previsioni di utilizzo nel corso dell'arco temporale del piano e, comunque, mai nemmeno programmata a livello di giorno. Sarebbe, pertanto, preferibile l'indicazione del solo campo "anno", eventualmente con indicazione del trimestre di riferimento della / delle verifiche (passate o programmate) al fine di circoscrivere maggiormente il periodo temporale di riferimento.

Si osserva, inoltre, che non è specificato l'arco temporale della previsione che si ritiene debba essere l'orizzonte del piano di audit pluriennale, in caso di intermediario le cui funzioni di revisione interna non prevedano un piano annuale di verifiche.

Relativamente al **Punto 06 "Subfornitore"** (pag. 22) ancora della **Voce 1050** per comprendere, ai fini di una corretta segnalazione, se il subfornitore coincida o meno con il concetto di subesternalizzatore, così come definito in altra parte del documento.

A tale riguardo, occorre avere chiarimenti in ordine alle informazioni specifiche richieste sul subfornitore cloud (non previste nella rilevazione BCE) che parrebbero ampliare il perimetro delle "esternalizzazioni cloud".

Peraltro, occorrerebbe limitare la segnalazione di informazioni ai soli subfornitori a cui viene subesternalizzata una parte sostanziale della funzione essenziale o importante.

Nella medesima parte del documento si legge, con riferimento alla subesternalizzazione, "*Indica se il contratto consente il ricorso alla subesternalizzazione. I valori ammessi sono "Si", "No". Il dato non è obbligatorio: da valorizzare con un codice residuale se non segnalato (cfr. allegato 2)*". A tale riguardo si chiede di specificare se si tratta, o meno, di informazione obbligatoria, in considerazione delle informazioni successivamente richieste (pag. 22 e 23).

Sottovoce 06 – Fornitore alternativo

Si richiede di prevedere la possibilità di segnalare i fornitori alternativi individuati come soggetti potenzialmente coinvolgibili nel subentro al fornitore attuale.

Contenuti di cui all'Allegato 1 - Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate

Si chiede conferma della necessità di allineare la nomenclatura delle categorie, attualmente inserita nel Registro delle esternalizzazioni, alle categorie indicate nel presente documento sottoposto a consultazione.

Servizi di pagamento

9. Servizi di pagamento: Terminali: si chiede di dettagliare meglio cosa si intende per "terminali" e l'attività correlata.

Sistema informativo

31. Sistema informativo: Application management: Si ritiene che l'Application management non sia un'esternalizzazione in quanto gli accordi sono orientati a disciplinare la fornitura di servizi tecnici di manutenzione evolutiva e correttiva del software fornito dalla terza parte installato presso i datacenter, che può essere titolare della licenza o fornitore autorizzato; servizi aggiuntivi riguardano attività di supporto estemporanee agli utenti (Service Request).

32. Sistema informativo: Help desk e manutenzione: Si richiede di esplicitare meglio. Si ritiene che il canone che viene corrisposto al fornitore relativamente ad un prodotto software acquisito in licenza d'uso perpetua che garantisce un help desk di primo livello con contatto telefonico, upgrade di release software e patch di sicurezza non siano esternalizzazioni.

33. Sistema informativo: Collegamenti di rete: si richiede di dettagliare in modo più esaustivo la voce. Si ritiene che i servizi con i provider (Fastweb, COLT, Telecom, VERIZON, e altri ancora) per la gestione della connettività erogata nei Data Center (LAN, fonia), sia sulla Rete Geografica (SIAnet) non siano esternalizzazione.

34. Sistema informativo: Application Programming Interface (API): Si ritiene che non sia una esternalizzazione perché riguarda la fornitura di un servizio tecnico.

Altre attività

56. Altre attività: Conservazione dati AML: Si chiede di dettagliare in modo più esaustivo la voce”.

Questioni specifiche relative alla esternalizzazione del servizio di *sub servicer* nelle cartolarizzazioni

Il seguente gruppo di commenti/richieste chiarimento riguarda i contratti di esternalizzazione sottoscritti nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione dalla banca nel suo ruolo di *servicer* ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. c), L. 130/1999: nello specifico, con tali contratti (i) la banca delega ad operatori qualificati, precedentemente individuati dall’investitore, alcune delle attività connesse alla riscossione dei crediti ceduti e ai servizi di cassa e pagamento (cosiddetti *sub servicers*) e (ii) il veicolo di cartolarizzazione accetta tale delega, in quanto beneficiario dei servizi erogati.

Voce 1000 – informazioni contratto di esternalizzazione

Costo annuo stimato

Si evidenzia che il costo complessivo dell’esternalizzazione ai *sub servicer* non è sostenuto dalla banca quale *master servicer*, ma è sostenuto direttamente dal veicolo di cartolarizzazione, in quanto l’attività viene svolta nell’interesse di quest’ultimo. In questi casi, pertanto, non sembrerebbe possibile compilare tale campo. A tale riguardo, si auspicano dei chiarimenti in merito alla compilazione della voce in oggetto.

Data ultima valutazione a FEI

Dato che la rilevazione è relativa al singolo contratto di esternalizzazione, si propone di compilare tale campo con la data di inserimento nel registro delle esternalizzazioni, piuttosto che la data più recente nella quale è stata effettuata la valutazione della essenzialità o importanza della funzione esternalizzata.

Valutazione di conformità

La valutazione di conformità del contratto di esternalizzazione di *sub servicing* viene effettuata in due momenti. In prima istanza, la Banca approva le linee guida contrattuali a cui attenersi per la sottoscrizione dei contratti di *sub servicing* nelle singole cartolarizzazioni di cui diventa *master servicer*. In un

secondo momento, ovvero ogni volta che viene realizzata una nuova cartolarizzazione, vengono verificati i singoli contratti di *sub servicing* tramite apposite *check list* verificate dagli uffici incaricati. Si chiede conferma, in tali casi, di quale sia il momento di valutazione di conformità da indicare nell'ambito dello Schema di segnalazioni.

Voce 1010 – firmatario contratto

Pur avendo compreso che il firmatario del contratto diverso dall'utilizzatore è pensato come campo utile nel caso di gruppi, proponiamo lo spunto di inserire il veicolo di cartolarizzazione in questa voce o in altra voce da individuare, stante la particolare struttura contrattuale prevista per l'incarico dei *sub servicer*, dove la società veicolo è parte del contratto in quanto destinataria in ultima istanza dei servizi erogati.

Voce 1030 – categoria funzione esternalizzata

Posto che non sembrano direttamente applicabili ed esaustive le categorie di funzione esternalizzate per il ruolo del *sub servicer*, si propone di indicare alla sottovoce "Categoria funzione esternalizzata", si potrebbe indicare sempre "Credito e cartolarizzazione: altro" e alla sottovoce "Descrizione funzione esternalizzata" il testo libero "*Sub-servicer*".

Voce 1040 – fornitore

Sottovoce 08- cloud service model

Si chiede di chiarire cosa si intenda per funzione esternalizzata basata su cloud. In particolare, se - nel caso del servizio di *sub servicing* - sia necessario verificare se quest'ultimo si doti di soluzione cloud per erogare anche parte del servizio esternalizzato.

Voce 1050 – funzione essenziale o importante (FEI)

Sottovoce 02 – informazioni sulla FEI

Esito valutazione rischi

Si richiede di chiarire se il giudizio di rischio richiesto (alto/medio/basso) debba essere riferito a quello condotto in fase di analisi iniziale del contratto, al momento della pre-sottoscrizione, oppure dovrebbe essere riferito al processo di monitoraggio nel continuo.

Sottovoce 04 – MOTIVAZIONE FEI

Stante l'attività di *servicing*, si propone l'opzione "Riserva di legge".

Attività di custodia dei titoli

In vista della nuova rilevazione si chiede conferma alla Banca d'Italia che gli accordi di deposito/subdeposito di strumenti finanziari conclusi con i depositari centrali (ossia i "*central securities depositories*") e altri depositari (ossia gli intermediari abilitati alla prestazione del servizio di custodia di strumenti finanziari) non rientrano nella fattispecie degli accordi di esternalizzazione in linea con le valutazioni da tempo condotte dalla maggior

parte delle banche anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di deposito e sub-deposito degli strumenti della clientela prevista dall'art. 23 (7) del Regolamento della Banca d'Italia del 5.12.2019.

Al riguardo, preme sottolineare come sotto il profilo legale il rapporto di deposito e sub-deposito di strumenti finanziari non sia a nostro avviso qualificabile come un rapporto di outsourcing/esternalizzazione di servizi (usando le figure dei contratti tipici del codice civile, contratto di appalto e/o di mandato con rappresentanza), quanto piuttosto costituisca un contratto misto, con una componente di mandato senza rappresentanza e, naturalmente, di contratto di deposito.

In particolare:

- nell'outsourcing (c.d. esternalizzazione) di un servizio o attività, il "fornitore" svolge i suoi servizi in nome e per conto del committente. Nell'interagire con i terzi, il fornitore agisce come rappresentante del committente e gli effetti giuridici delle attività compiute dal fornitore si verificano direttamente nella sfera patrimoniale del committente, impattando direttamente la relazione tra il committente e la sua clientela;
- nello svolgimento di un servizio (ad es., il servizio di custodia e amministrazione titoli), il mandatario/agente (ossia il depositario o il sub-depositario) agisce invece in nome proprio per conto del mandante. Pertanto, nell'interagire con i terzi (ad es., i CSD, i sistemi di pagamento o gli ulteriori sub-depositari), l'agente agisce in nome proprio per conto terzi e gli effetti giuridici delle attività compiute dall'agente si verificano nella sfera patrimoniale dell'agente, con necessità di un passaggio tra l'agente e il committente per trasferire gli effetti giuridici degli atti compiuti dall'agente al mandante, e un secondo passaggio tra il mandante e i suoi clienti per ri-trasferire gli effetti giuridici alla sfera patrimoniale del cliente sottostante.

Da quanto sopra deriva che, per ciò che concerne i profili di rischio, il sub-depositario è direttamente responsabile verso il sistema di regolamento T2S e il sistema di pagamento per la provvista "cash" e titoli nello svolgimento dei servizi di regolamento e, nel caso questi anticipasse liquidità per i propri clienti, sarebbe direttamente addebitato, con necessità di un successivo passaggio verso il proprio cliente per il recupero di quanto anticipato al sistema. Contabilmente, il "rischio liquidità" è tutto del sub-depositario verso i terzi con i quali interagisce nello svolgere il servizio di custodia e amministrazione.

Il quadro normativo rilevante ai fini di che trattasi è, a nostro avviso, rappresentato da:

- la Circolare n. 285/2013

- il Regolamento Banca d'Italia del dicembre 2019 in ambito prestazione servizi di investimento
- le disposizioni in tema di antiriciclaggio, in particolare le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, molto importanti per la corretta interpretazione delle linee guida EBA 2019.

La Circolare n. 285/2013 rinvia in toto alle linee guida EBA 2019, le quali, da un lato specificano che rimane ferma la disciplina sull'esternalizzazione prevista dalle disposizioni per la prestazione di servizi di investimento (punto 9), dall'altro elencano una serie di esempi che non costituiscono esternalizzazione (punto 28). Rispetto al tema del sub-deposito, rilevano la lettera d) e la lettera f) dell'elenco di cui al punto 28 ("gli accordi di compensazione e regolamento tra organismi di compensazione, controparti centrali e istituti di regolamento e loro membri" e "i servizi bancari di corrispondenza") le linee guida EBA 2019.

Il Provvedimento Banca d'Italia del dicembre 2019 non fa alcuna commistione tra disciplina dell'esternalizzazione (art. 18) e disciplina del deposito/sub-deposito (20-29) quando quest'ultimo è accessorio alla prestazione di un servizio di investimento, analogamente a quanto fa, a nostro avviso, la normativa comunitaria oggi vigente in materia: le due discipline sono distinte.

Le disposizioni in tema di antiriciclaggio pongono, di fatto, sullo stesso piano i servizi bancari di corrispondenza ("*correspondent banking*") ed i servizi bancari di apertura di deposito titoli (in particolare, di quelli "omnibus", tipici del sub-deposito) e, in entrambi i casi, detti servizi, correttamente, non vengono visti come esternalizzazione di attività da parte di un intermediario (il rispondente) ad un altro intermediario (il corrispondente), ma come, a tutti gli effetti del caso, un acquisto da parte del primo di servizi finanziari del secondo, tant'è che quest'ultimo non presta al suo cliente (sotto la guida e responsabilità del medesimo) alcuna attività di controllo in tema antiriciclaggio in "outsourcing", bensì è chiamato ad applicare, per assolvere a propri obblighi antiriciclaggio, specifiche e più onerose disposizioni a seconda delle circostanze in cui si trova ad operare.

A nostro avviso, in base a quanto sopra illustrato, per la corretta interpretazione delle linee guida EBA e la loro applicabilità o meno al servizio di custodia e regolamento (deposito/sub-deposito), il sub-deposito non può che essere equiparato ai servizi bancari di corrispondenza e, pertanto, non costituire esternalizzazione.

Quanto sopra illustrato ci porta inoltre a ritenere che il sub-deposito non sia da considerarsi esternalizzazione neppure con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ed alla relativa Nota di chiarimenti del luglio 2015. Salvo errore da parte nostra, il riferimento alla Circolare n. 285/2013 da ultimo riportato nella Nota di chiarimenti dovrebbe

ora essere il seguente: Sezione IV, par. 1, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 della Circolare n. 285/2013.

Orbene, leggendo le disposizioni in tema di esternalizzazione contenute nel riferimento in questione, si può giungere alla conclusione che un depositario di OICR/Fondi pensione, oltre a considerare quanto specificatamente previsto nelle disposizioni comunitarie per la delega delle funzioni di custodia, dovrebbe considerare tutto quanto indicato nelle linee guida EBA 2019. Se così fosse, si potrebbe comunque concludere che le linee guida EBA 2019 non sono tuttavia applicabili: cfr. punto 28, lettera d) e lettera f) tenendo conto dell'equiparazione tra servizi bancari di corrispondenza e sub-deposito sopra illustrata.

Da ultimo, va peraltro osservato come lo stesso Allegato 1 al documento di consultazione nell'elencare le categorie delle funzioni esternalizzate nulla preveda con riferimento all'attività di custodia dei titoli e degli strumenti finanziari.